



Comune di Sedilo

# Regolamento concessione aree comunali disponibili per installazione circhi, spettacoli viaggianti, parchi divertimento

## **Articolo 1**

Il presente Regolamento disciplina la concessione di aree disponibili del Comune per sagre, fiere, feste, parchi tradizionali e allestimento di parchi di divertimento, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

## **Articolo 2**

Le aree da destinare all'installazione di circhi, spettacoli viaggianti, parchi tradizionali di divertimento sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale e l'elenco delle aree viene aggiornato almeno una volta all'anno.

## **Articolo 3**

Le domande per la concessione di aree vanno indirizzate al Sindaco e debbono pervenire tre mesi prima della data della manifestazione, specificando le generalità del richiedente, residenza, domicilio, il tipo di attrazione o delle attrazioni che si intende installare, la superficie che deve occupare in metri quadri, il numero dei veicoli al seguito e gli estremi dell'autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e dell'apposito contrassegno.

## **Articolo 4**

Ciascuna domanda pervenuta nei termini viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, che istituirà la pratica stessa annotando ogni precedente concessione fatta al nominativo, comportamenti da segnalare, e ogni altra notizia che possa influire sulla concessione dell'area.

## **Articolo 5**

Le domande così istruite sono sottoposte per il parere ad una speciale commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da n. 2 membri di cui n. 1 rappresentante dell'Ufficio Polizia Municipale e n. 1 rappresentante dell'Ufficio Tecnico.

## **Articolo 6**

Nell'esame delle domande e nell'espressione del parere la Commissione di cui all'art. 5 terrà conto dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di frequenza dell'installazione nel Comune con la medesima attrazione;
- b) anzianità di data dell'autorizzazione ministeriale per l'attrazione esercitata;
- c) anzianità di residenza.

Si considera requisito "extra" con diritto assoluto di precedenza la novità dell'attrazione, da non intendersi come semplice variante ma sostanziale innovazione. Tale titolo di preferenza non costituisce titolo di anzianità di frequenza per le successive concessioni.

Il requisito di cui alla lettera b) potrà essere documentato anche con dichiarazione della associazione di categoria di appartenenza.

A garanzia dell'impegno ad occupare l'area nei tempi stabiliti, il concessionario dovrà versare nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale deposito cauzionale pari al valore del canone di occupazione del suolo pubblico.<sup>1</sup>

In caso di mancata occupazione dell'area l'Amministrazione procederà ad incamerare imme-

---

<sup>1</sup> comma inserito con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 13 maggio 2013

diatamente la cauzione versata.<sup>2</sup>

La mancata occupazione dell'area da parte del concessionario, per due assegnazioni consecutive, comporterà inoltre la perdita automatica del diritto di anzianità di frequenza.<sup>3</sup>

#### **Articolo 7**

Sentito il parere, non vincolante, della Commissione di cui all'art. 5, il Sindaco, accertato il possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 18 marzo 1969, n. 337, rilascia la licenza prevista dalle Leggi di pubblica sicurezza e autorizza l'occupazione dello spazio richiesto.

In occasione di sagre, fiere e mercati il Sindaco può delegare il Comando Polizia Municipale ad assegnare gli spazi richiesti, impegnando le funzioni sindacali quali autorità di P.S.

#### **Articolo 8**

Di norma non è consentita una "rotazione" sull'area assegnata.

Sono fatte salve le seguenti ipotesi:

1. insufficienza dei posti stabiliti dall'Amministrazione, per un determinato tipo di attrazione, rispetto ad un numero di richiedenti a parità di diritto.
2. sopravvenuta disponibilità di posti per rinuncia, espulsione, revoca ecc., e qualora vi siano più candidati con gli stessi diritti.

#### **Articolo 9**

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione sull'area concessa.

Solo in via eccezionale potrà essere ammessa la sostituzione, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, qualora non vi sia aumento delle misure di ingombro e la nuova attrazione sia di tipo e di soggetto tali da non creare diretta concorrenza con le altre attrazioni già esistenti sulla piazza.

#### **Articolo 10**

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa.

È vietata ogni forma di subconcessione.

In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il concessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree.

È consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà anche di terzi solo nell'ipotesi di riconosciuta forza maggiore su parere della Commissione di cui all'articolo 5, e sempre che la nuova attrazione non crei pregiudizio alle attrazioni precedentemente autorizzate.

#### **Articolo 11**

Sono considerati parchi tradizionali le installazioni di complessi che vengono allestiti tutti gli anni nella stessa località in concomitanza di manifestazioni fieristiche, di esposizioni o mostre campionarie ovvero nel corso di attività turistiche, stagionali od occasionali o nella ricor-

---

2 comma inserito con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 13 maggio 2013

3 comma inserito con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 13 maggio 2013

renza di feste patronali o sagre.

#### **Articolo 12**

La concessione di aree per l'installazione di parchi tradizionali sarà fatta dando la precedenza all'esercente che sia in possesso della qualifica di organizzatore rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo e che abbia una maggiore anzianità di esercizio del parco, sempreché il complesso da lui gestito sia, a giudizio della Commissione di cui agli articoli precedenti, considerato meritevole per la correttezza e decorosità delle singole attrazioni allestite in precedenti occasioni.

#### **Articolo 13**

Il concessionario è responsabile nei confronti del Comune del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni, dei tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi, del rispetto di tutte le prescrizioni impartite dal Comune, ed è tenuto a vigilare perché tutti gli esercenti partecipanti al parco si attengano alle prescrizioni stabilite dall'autorità.

#### **Articolo 14**

In caso di richieste concorrenti per l'installazione di parchi tradizionali sulla stessa area destinata tradizionalmente a tali attrazioni, ove non sia possibile stabilire un'esatta precedenza ai sensi dell'art. 12, si procederà, su parere della Commissione di cui all'art. 5, al sorteggio.

#### **Articolo 15**

È vietato all'esercente concessionario dell'area di sub-concedere l'area stessa a terzi organizzatori.

#### **Articolo 16**

È prevista la concessione di aree comunali per l'installazione di parchi di divertimento o complessi secondari ad attrazioni singole su aree cosiddette "piazze morte".

Anche per l'assegnazione di queste aree, ove ricorrano più richieste insistenti sulla stessa area, si procederà mediante sorteggio.

#### **Articolo 17**

Gli esercenti di parchi di divertimento con almeno tre grandi attrazioni debbono dimostrare la loro qualificazione di "organizzatore" con apposito documento rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per i complessi secondari con meno di tre grandi attrazioni e gli esercenti singole attrazioni si prescinde dalla qualificazione di "organizzatore".

#### **Articolo 18**

Le domande, presentate con le modalità di cui all'art. 3, saranno esaminate dall'apposita Commissione che esprimerà il proprio parere.

In caso di sorteggio, le operazioni saranno effettuate alla presenza della commissione stessa.

Gli esercenti ammessi al sorteggio verranno invitati a presenziare alle operazioni di sorteggio.

Gli esercenti non presenti personalmente o a mezzo rappresentante debitamente delegati alle operazioni di sorteggio, verranno esclusi dalle operazioni di sorteggio.

### **Articolo 19**

La durata delle concessioni è così stabilita:

|  |           |
|--|-----------|
| Concessioni singole per fiere, sagre, ecc. | giorni 7  |
| concessioni per parchi tradizionali        | giorni 10 |
| concessioni per parchi di divertimento     | giorni 15 |

### **Articolo 20**

Su richiesta dell'interessato, presentata almeno otto giorni prima della scadenza della concessione in atto, potrà concedersi, previo parere della Commissione di cui all'art. 5 e a giudizio del Sindaco, la proroga della concessione.

### **Articolo 21**

Qualora l'attrazione non si presenti decorosa, ovvero risulti immorale o comunque crei pregiudizi di disdoro o disturbo, o sia offensiva verso la fede e le credenze di ciascuno, il Sindaco, d'intesa con la Commissione vigilatrice, potrà disporre la revoca della concessione e disporre l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il titolare abbia diritto di rimborso o di indennizzo alcuno.

### **Articolo 22**

La licenza di pubblica sicurezza e la concessione di suolo pubblico per l'attività dello spettacolo viaggiante o l'installazione di parchi tradizionali o di divertimento, sono sempre revocabili per motivi di ordine pubblico.

### **Articolo 23**

È fatto divieto agli esercenti di occupare l'area assegnata prima di 3 giorni precedenti la Sagra o Festa Patronale.